

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, BARTOLOMEI, DE VITO, BELOTTI e GIRAUDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1974

#### Pagamento con effetto liberatorio delle spese degli enti pubblici territoriali mediante accredito in conto corrente o con commutazione in assegno

ONOREVOLI SENATORI. — Le rapine ai danni dei portavalori — cioè di quelle persone che, per ragioni professionali, trasportano grosse somme di denaro da un posto all'altro — hanno subito nel 1973 un aumento del 50 per cento rispetto all'anno precedente.

Nello stesso periodo i rapinatori hanno effettuato nel nostro Paese, soprattutto a Roma, Milano e Torino, 1.620 aggressioni, raggiungendo un bottino totale di circa 9 miliardi di lire.

Sempre in base agli stessi accertamenti, un colpo frutta oggi ai malviventi, in media, quattro volte di più rispetto a cinque anni fa e di questo denaro meno del 15 per cento viene recuperato.

La rapina a persone che trasportano denaro è tra i reati più ricorrenti, perchè facile a consumare e con bottino normalmente cospicuo: la violenza, abbinata all'elemento sorpresa e alla possibilità di una facile fuga, permette il più delle volte ai rapinatori di riuscire nell'intento ed è raro il caso che la vittima possa reagire e con successo, senza

subirne gravissimo danno. Infatti, in ogni tentativo di resistenza, i rapinatori non hanno esitato a far uso delle armi, con abietta determinazione.

Come fronteggiare il dilagare di questo grave e diffusissimo crimine? Gli organi di polizia in genere sono d'accordo quando affermano che le rapine potrebbero essere scoraggiate senza troppe difficoltà, soprattutto riducendo le occasioni ed il relativo contenuto sostanziale. In Italia gran parte dei lavoratori continua a ricevere la retribuzione in contanti. Di conseguenza, il venerdì e, in special modo, negli ultimi giorni del mese si verifica un enorme flusso di denaro liquido che dalle banche passa alle aziende, flusso particolarmente allettante per i rapinatori.

In Inghilterra, dove il problema delle rapine è altrettanto serio, le undici banche maggiori hanno propagandato tempo fa l'uso degli assegni con questa frase agghiacciante: « Oggi, venerdì, giorno di paga, qualcuno verrà colpito e derubato, forse ucciso, perchè trasporta denaro liquido ».

Troppo spesso, da noi, si effettua il trasferimento di contante come se fosse un fatto di « normale amministrazione » senza prendere le precauzioni del caso, mentre si pone con urgenza il problema di una più efficace protezione della vita dei portavalori.

Le forze dell'ordine non sono nelle condizioni di prestare costantemente la necessaria scorta, sia per i molteplici impegni d'istituto, sia per le numerose operazioni di trasporto di denaro liquido che avvengono, in specie nei grandi centri, quasi simultaneamente in determinate ore della giornata di venerdì. Solo eccezionalmente, infatti, e limitatamente al trasporto di somme ingenti, è possibile ottenere la scorta armata di carabinieri o di agenti della pubblica sicurezza.

Nè va disattesa la circostanza che tali aggressioni avvengono con impressionante crescendo da parte di rapinatori altamente organizzati, che predispongono la loro criminosa attività con metodo e con precisione meticolosa.

Ogni volta, perciò, che gli operatori trasportano denaro corrono il rischio di essere aggrediti e perfino uccisi. La maggior parte di essi non sono armati o lo sono in maniera inadeguata, e difficilmente fanno uso di armi, nel timore di esasperare la reazione degli stessi rapinatori e di coinvolgere persone estranee.

Una soluzione tra le più semplici appare quella di corrispondere gli emolumenti in assegni o di accreditarne l'importo in conto corrente. In tal modo si eliminerebbe uno dei più ricorrenti motivi di spostamento di forti somme di denaro dalle banche alle aziende.

L'obiezione secondo cui il lavoratore gradisce ricevere direttamente il denaro liquido, non regge più, dato lo sviluppo culturale raggiunto, confermato anche dal moltiplicarsi di succursali e di agenzie bancarie operanti, ormai, in ogni più piccolo centro abitato della Penisola.

Più pratico sarebbe, senza dubbio, il versamento diretto dell'importo della retribuzione (tanto ordinaria come straordinaria) in un conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Tale sistema è largamente diffuso in altri Paesi, evidentemente evoluti, soprattutto in Europa. E una tendenza in questo senso sta cominciando a farsi strada, sia pure lentamente, anche nel nostro Paese. Alcune aziende a conduzione moderna effettuano i pagamenti degli stipendi o in assegni o con il sistema dell'accredito sul conto corrente dell'interessato. Quest'ultima procedura è usata dal Centro Euratom di Ispra per quasi tutti i suoi dipendenti; anche presso la Philco Ford di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, alla Olivetti e alla Pirelli il pagamento di gran parte delle retribuzioni non viene più effettuato con denaro liquido.

Tra l'altro, l'adozione dei criteri proposti potrebbe produrre, con l'andare del tempo, un positivo beneficio in campo socio-economico abituando di più il lavoratore al risparmio, ritenuto che, il più delle volte, l'interessato preferirà non ritirare in un'unica soluzione la disponibilità esistente sul proprio conto corrente, considerando più conveniente e prudente assolvere di volta in volta i propri impegni mediante l'emissione degli appositi assegni di conto corrente.

Un ostacolo al diffondersi dell'uso degli assegni, o del conto corrente, potrebbe essere costituito dagli orari di sportello delle banche italiane, che attualmente non sono « sfasati » rispetto a quelli delle fabbriche o degli uffici. Senonchè, per ovviare all'affollamento degli sportelli in un'unica giornata del mese, si ritiene possa farsi assegnamento sul senso di accresciuta responsabilità da parte delle banche e delle aziende: le prime, attuando un orario, seppure limitato, nel pomeriggio, nel sabato e nei giorni semifestivi; le seconde, diluendo i pagamenti lungo il corso del mese.

Per l'attuazione del proposto sistema occorre disporre l'adeguamento delle norme di legge che presentemente regolano i pagamenti: ciò soprattutto per le aziende private e gli enti pubblici, dove è considerata liberatoria soltanto la quietanza apposta dal beneficiario sul mandato di pagamento.

È noto che in base all'articolo 1277 del codice civile i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. Con una disposizione successiva (legge 25 gennaio 1962, n. 71)

è stato dichiarato liberatorio il versamento effettuato nel conto corrente postale intestato al beneficiario a richiesta di quest'ultimo.

Occorre una normativa che renda possibile l'assolvimento di una obbligazione pecuniaria — d'accordo, beninteso, con l'interessato — corrispondendo l'ammontare della somma dovuta:

a) mediante il rilascio di assegni bancari o di assegni circolari non trasferibili, esigibili per il tramite di istituti di credito;

b) mediante accredito su conto corrente bancario intestato al beneficiario o alla ragione sociale della ditta creditrice.

La quietanza dell'assegno (bancario o circolare) da parte del creditore come quella della banca nel caso di accredito in conto corrente debbono, naturalmente, costituire prova legale dell'assolvimento dell'obbligazione.

L'esazione dell'assegno per il tramite di banca si appalesa particolarmente opportuna al fine di eliminare i facili intuibili abusi da parte di cessionari, in deroga ai casi ed alle formalità sancite dal testo unico delle leggi sulla cessione, il sequestro e il pignoramento delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni e quelli dei corrispettivi per lavori e forniture, nonché gli ordinativi di rimborso totale o parziale di depositi cauzionali costituiti in contanti, emessi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni, istituti di assistenza e beneficenza) nonché dalle aziende speciali, pagabili per il tramite dei rispettivi tesorieri, possono essere estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente, in favore del creditore, aperto presso la sede, l'agenzia o la succursale di un istituto di credito designato dal creditore;

b) commutazione in assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto dalla banca tesoreria e intestato al creditore;

c) versamento in conto corrente postale al nome del creditore;

d) commutazione in assegno di conto corrente postale dell'ente traente, localizzato a nome del creditore.

## Art. 2.

La ricevuta dell'istituto di credito, nel caso di accreditalamento in conto corrente bancario, e quella dell'ufficio postale di spedizione per raccomandata dell'assegno non trasferibile costituiscono la quietanza del creditore, liberatoria a tutti gli effetti per il tesoriere dell'ente, il quale deve far risultare sul titolo di spesa l'operazione effettuata per l'estinzione dell'ordinativo.

## Art. 3.

La pratica applicazione delle presenti norme, intese ad agevolare la riscossione dei titoli di spesa limitando gli spostamenti di numerario dalle sedi degli enti alle banche e viceversa, sarà regolata da ciascun ente con apposite disposizioni soggette all'approvazione del competente organo di controllo al fine di disciplinare la materia e diluire nel corso di ciascun mese le scadenze dei pagamenti ricorrenti.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.